

LA GOVERNANCE DEL PNRR – Gli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico delle regioni



PNRR

SCHEDE SINTETICHE

L'art. 3, comma 1, del D.L. del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, riconosce alle Regioni la facoltà di applicare, senza aggravio di spesa, la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico. Resta, comunque fermo per il personale addetto a tali uffici il divieto di esercitare qualsiasi attività di tipo gestionale. La disposizione in esame, infatti, prevede che le regioni possano applicare quanto stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. 165/2001 (*T.U. sul pubblico impiego*).

L'incipit di questa norma ribadisce il principio della *separazione fra politica e amministrazione* espresso dall'art. 4, comma 1, del *T.U. sul pubblico impiego*, il quale prevede che *gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo*, attraverso la definizione degli obiettivi e di programmi da attuare e l'adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Gli organi di governo, infine, *verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti*.

Maggiore impatto, nel modello introdotto dall'art. 3, del D.L. n. 44/2023, è l'effetto prodotto dall'applicazione, anche alle regioni, del secondo comma dell'art. 14 del T.U., il quale prevede che il ministro (e, quindi, l'assessore regionale), per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. Tali uffici sono istituiti e disciplinati con *regolamento di delegificazione* adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della L. 23 agosto 1988, n. 400 *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Ad essi sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:

- dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
- collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
- esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Il forte collegamento tra questa categoria di uffici e il vertice politico-amministrativo dell'ente è testimoniato dal fatto che il citato art. 14, comma 2 del T.U., prevede che all'atto del giuramento del Ministro (ma ora, in virtù della riforma, anche dell'assessore regionale), tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito di questa particolare tipologia di relazione funzionale, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo vertice amministrativo (il c.d. *spoils system*¹).

¹ La locuzione, di origine anglosassone, *Spoils System* indica la pratica politica in forza della quale la durata in carica degli alti dirigenti della pubblica amministrazione è vincolata alla durata in carica del soggetto politico che li ha nominati. Lo *Spoils system* rappresenta una deroga al principio generale di separazione tra politica e amministrazione e, per tale motivo, è limitato alle figure dirigenziali apicali,

Tale collegamento è, altresì, confermato dall'ultimo periodo dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 44/2023, che mantiene fermo il divieto per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico delle regioni di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.

La norma in esame prevede, inoltre, che le disposizioni testé illustrate debbano essere applicate nel rispetto dei *criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali* di cui all'art. 27 del D.L.gs. n. 165/2001. Pertanto, le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 3, comma 1, D.L. n. 44/2023, tenendo conto delle relative peculiarità. Esse, inoltre, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri (che ne cura la raccolta e la pubblicazione entro due mesi dalla adozione), le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del processo di adeguamento.

Il comma 1-bis, dell'art. 3, D.L. n. 44/2023, con l'introduzione del comma 5-bis, all'art. 5 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) ha riconosciuto (seppur con argomentazione *a contrario*) l'onerosità degli incarichi aventi ad oggetto contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali. La novella, infatti, esclude l'applicabilità del precedente comma 5² rispetto a tali incarichi, a patto che la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziare in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica.

legate da un rapporto di tipo fiduciario con i vertici politico-amministrativi. La sua esistenza all'interno degli ordinamenti democratici viene, infatti, giustificata con la necessità di garantire l'attuazione dell'indirizzo politico con un maggior grado di efficienza, grazie anche ad una burocrazia *leale* nei confronti i vertici politici dell'amministrazione.

² Nello specifico, il quinto comma dell'art. 5, del D.L. n. 78/2010, dispone che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Eventuali gettoni di presenza non possono, comunque superare l'importo di 30 euro a seduta.